

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI
(Legge n. 241/1990 e successive modificazioni)**

Articolo 1 - OGGETTO

1.1 Il Comune di Almese stabilisce con il presente regolamento, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché di beni immobili e mobili, ad associazioni iscritte all'Albo comunale ed altri organismi pubblici e privati senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modificazioni intervenute.

1.2 Tutte le associazioni operanti ad Almese possono richiedere di essere iscritte all'Albo comunale in una delle seguenti sezioni tematiche:

- a) Cultura e Tempo Libero
- b) Sport
- c) Educazione
- d) Socio-assistenziale
- e) Ambiente e Territorio.

1.3 Per la trascrizione nell'Albo l'associazione dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Copia dello statuto dell'Associazione, dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro
- b) Nominativo del rappresentante legale e dei componenti del Direttivo in carica e copia atto di nomina
- c) Indicazione della sezione dell'albo in cui si vuole essere inseriti.

1.4 Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste

1.5 Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Articolo 2- SETTORI DI INTERVENTO E BENEFICIARI

2.1 Le iniziative e le attività svolte dai soggetti fruitori di sovvenzioni economiche da parte del Comune devono rientrare nell'ambito delle finalità dettate dalla legge ed essere finalizzate al soddisfacimento di un pubblico interesse e conciliabili con esigenze sociali della collettività, cui l'Amministrazione deve sempre essere rivolta.

2.2 La concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici, viene riconosciuta per attività di enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori di intervento:

- a) settore sociale (attività socio assistenziali e umanitarie),
- b) settore culturale (sviluppo attività culturali, celebrative, educative),
- c) settore istruzione (sviluppo attività di interesse pedagogico, sviluppo attività culturali nel campo scolastico),
- d) settore sport e tempo libero (promozione dell'aggregazione sociale e giovanile, manifestazioni sportive, avviamento allo sport),
- e) settore promozione turistica (gestione risorse turistiche locali, manifestazioni turistiche, informazione),
- f) settore tutela ambientale e protezione civile (recupero ambientale, tutela della flora e della fauna, promozione per iniziative di prevenzione calamità naturali od accidentali, mantenimento del patrimonio agro-silvo-pastorale).

2.3 La concessione di benefici finanziari può essere disposta a favore di:

- a) enti pubblici o privati che svolgono attività ed iniziative a beneficio della comunità comunale;
- b) associazioni o comitati culturali, ambientalistici, sportivi che operano a vantaggio della comunità locale nell'ambito dei settori di cui al punto 2.2.

2.4 Le attività oggetto di contributo non devono sovrapporsi ad interventi programmati da altri Enti pubblici in materie espressamente riservati ad essi e non devono costituire violazione della normativa vigente sui servizi pubblici a domanda individuale.

2.5 La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3 – PUBBLICITA' ED OSSERVANZA DI NORME REGOLAMENTARI

3.1 L'Amministrazione comunale attua le modalità ritenute più idonee per assicurare la più ampia diffusione del presente regolamento.

3.2 L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure contenute nel presente documento deve esplicitamente risultare da ogni singolo provvedimento con cui si stabilisce l'erogazione del beneficio stesso.

Articolo 4 – TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI

4.1 I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti a interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

4.2 I finanziamenti erogabili possono articolarsi in forma di:

- a) sovvenzioni: il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività svolte od iniziative organizzate da altri soggetti, iscrivendo tale attività nei propri indirizzi programmatici;
- b) contributi: trattasi di finanziamenti e benefici economici, sia a carattere occasionale che continuativo, diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli comunque meritevoli di concorso economico e di interesse sociale;
- c) vantaggi economici indiretti: fruizione gratuita o con prezzi agevolati di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, nonché di prestazioni di servizi gratuiti o con tariffa agevolata;
- d) finanziamenti e benefici a fronte dei quali i soggetti interessati devono fornire una controprestazione.

Articolo 5 – PIANO DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

5.1 La Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto degli obiettivi programmatici del Consiglio Comunale, delle risorse di bilancio, delle risultanze dell'istruttoria e delle integrazioni alle istanze presentate che specificchino o modifichino i piani delle attività da finanziare, approva con apposito atto deliberativo il piano di erogazione dei contributi ordinari, con indicazione dei benefici assegnati ad ogni ente, evidenziando e motivando l'esclusione delle istanze non conformi.

5.2 I benefici di cui al presente regolamento si intendono concessi "una tantum" e saranno di volta in volta disposti con deliberazione della Giunta Municipale, tenuto conto della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative e/o attività e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5.3 Ai benefici di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute all'art. 10, 1° comma, lettera f, della Legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 recante norme per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre forme di criminalità organizzata.

Articolo 6 – PROCEDURE DI ACCESSO – RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI ORDINARI

6.1 Per accedere ai finanziamenti ordinari di cui al presente regolamento, gli enti e/o associazioni devono presentare istanza entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'inizio delle attività.

Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, da:

- a) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente, statuto, atto costitutivo se non depositato presso la segreteria del Comune e ultimo bilancio e/o rendiconto approvato, con indicazione delle generalità del legale rappresentante e dell'organismo direttivo;
- b) relazione illustrativa delle attività e/o iniziative, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza socio-culturale e territoriale;
- c) preventivo delle spese e dei mezzi di finanziamento, con specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

6.2 Verrà messa a disposizione dei richiedenti la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze.

Articolo 7 - CRITERI

7.1 La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:

- a) perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
- b) natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
- c) tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- d) valorizzazione e promozione del Comune di Almese

- considerazione del carattere di originalità e di innovazione del progetto presentato e di qualità progettuale, nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.

7.2 L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- a) alla programmazione annuale delle iniziative;
- b) al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati;
- c) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- d) alla capacità economica del richiedente.

Articolo 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

8.1 I finanziamenti erogati dal Comune non potranno superare il 70% dei costi globali delle iniziative, delle attività e delle manifestazioni ammesse a finanziamento. Potrà essere raggiunto il 100% del costo per fatti di rilevante importanza in termini di ricaduta sulla collettività.

8.2 L'erogazione dei finanziamenti concessi dall'Amministrazione comunale è disposta dal responsabile d'area interessato con le seguenti modalità:

- finanziamenti per attività generali ed annuali inferiori a € 500,00: entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di concessione del contributo, previa presentazione di relazione a consuntivo dell'attività svolta, corredata dai relativi giustificativi di spesa;

- finanziamenti per attività generali ed annuali superiori a € 500,00: il 50% del totale entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di concessione e il 50% entro 30 giorni dalla presentazione di regolare consuntivo delle attività e delle spese, corredate dai relativi giustificativi di spesa e da una relazione sull'attività svolta.

8.3 Il finanziamento erogato non potrà superare la differenza fra entrate ed uscite (disavanzo) risultante dal rendiconto dell'iniziativa, poiché in caso contrario si configurerebbe un utile, fattispecie che non rientra nelle funzioni delle pubbliche contribuzioni. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/attività oggetto della domanda.

8.4 Nel caso di manifestazioni annullate per cause di forza maggiore (maltempo, calamità naturali impreviste, provvedimenti straordinari di ordine pubblico, ecc), potrà essere riconosciuto un finanziamento pari al 50% delle spese sostenute e documentate e comunque in misura non superiore al finanziamento concesso. Inoltre le spese riconosciute devono essere quelle comprese nel preventivo allegato alla domanda di sovvenzione.

8.5 A conclusione delle attività per le quali è stato riconosciuto il pubblico finanziamento, i destinatari del finanziamento sono tenuti a presentare apposito rendiconto ed una relazione sull'attività svolta, restituendo

contestualmente, se del caso, la parte di contributo che corrisponde a spese non effettivamente sostenute. Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e corredato dalle copie dei giustificativi di spesa quietanzate. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su campioni giustificativi delle richieste.

8.6 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 8.5 del presente articolo comporta la revoca della restante percentuale di finanziamento e l'obbligo a carico del destinatario della restituzione della percentuale di finanziamento ricevuta a titolo di acconto. Costituisce inoltre esclusione dalla fruizione di contributi comunali per gli esercizi successivi.

8.7 I giustificativi di spesa dovranno essere costituiti da fatture, ricevute fiscali o quietanze di pagamento, regolari e conformi secondo la disciplina fiscale generale, a seconda che si tratti di soggetti esercenti o meno in maniera prevalente attività di impresa. I documenti dell'associazione e/o ente, inerente le spese effettivamente sostenute, con dettaglio analitico di ogni pezza giustificativa riguardante l'iniziativa o l'attività ammessa al finanziamento comunale.

8.8 Verrà messa a disposizione dei beneficiari la modulistica occorrente per la rendicontazione.

Articolo 9 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE

9.1 Il Comune resta estraneo dai rapporti fra i destinatari dei benefici ed i soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni per le quali ha riconosciuto la provvidenza economica.

9.2 Le eventuali spese di rappresentanza, di ospitalità ecc. effettuate dai soggetti beneficiari, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio generale, senza ulteriori oneri per il Comune.

Articolo 10 – CONVENZIONI

10.1 L'Amministrazione comunale può formulare il riconoscimento di un finanziamento a seguito di fornitura di una prestazione. In tale caso si procede alla stipula di una convenzione a cui dovrà essere allegato il progetto dettagliato dell'intervento.

10.2 La Giunta Comunale, in qualunque momento, può proporre progetti riferiti a specifici interventi e manifestare la disponibilità a stipulare convenzione con una o più associazioni per la realizzazione.

Articolo 11 – FINANZIAMENTI STRAORDINARI

Per iniziative e/o interventi aventi carattere straordinario ed un interesse generale, la Giunta Comunale, sempre nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio, può disporre l'assegnazione di finanziamenti straordinari.

Articolo 12 – CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI

12.1 Il Comune può concedere in uso i propri beni mobili effettivamente disponibili, subordinatamente alle proprie necessità, al fine di favorire lo svolgimento di manifestazioni, attività di pubblico interesse, senza scopo di lucro.

12.2 Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco e presentate al protocollo Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione, fatto salvo il caso in cui tale richiesta sia contestuale alla domanda per la richiesta di contributi economici, nel qual caso dovrà pervenire entro i termini previsti per la stessa dal regolamento. Le domande devono contenere:

- a) elementi identificativi dell'associazione richiedente con precisa indicazione del legale rappresentante;
- b) descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede l'uso del bene, specificando le motivazioni del pubblico interesse;
- c) dichiarazione di responsabilità per l'uso degli stessi, con impegno di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dall'ente proprietario e della normativa vigente in materia di sicurezza.

12.3 L'autorizzazione per l'uso di beni mobili è concessa a tempo determinato, mediante specifico atto del responsabile incaricato.

12.4 In caso di distruzione dei beni o di danneggiamenti arrecati durante l'uso, il concessionario è tenuto al risarcimento dell'Amministrazione concedente.

12.5 Il concessionario deve farsi carico di ogni responsabilità derivante dall'uso dei beni concessi, nei confronti di terze persone.

12.6 I beni devono essere ritirati e riconsegnati a cure e spese del concessionario, presso gli edifici comunali, previa intesa con l'ufficio interessato.

12.7 Nell'atto di concessione di tali benefici sarà determinato il corrispondente valore economico, qualora identificabile.

12.8 L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di detti benefici, per ragioni di pubblico interesse e, in particolare, qualora siano incompatibili con l'organizzazione di manifestazioni comunali o comunque di manifestazioni patrocinate dal Comune.

12.9 L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzioni e riduzioni di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni della deliberazione consiliare di approvazione.

In particolare per la prima attuazione dell'art. 8 del presente regolamento il periodo di riferimento per l'erogazione dei contributi è l'esercizio finanziario 2016.